



Città di Canosa di Puglia

Settore Edilizia ed Attività Produttive
Servizio SUAP

Prot. Gen. n. 36943

Ordinanza n. 136 del 30/11/2009

DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA, DELLE GIORNATE DI RIPOSO SETTIMANALE E DELLE DEROGHE PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI.

IL SINDACO

- Vista la legge regionale n. 11 dell'1/8/2003, così come modificata dalla L.R. n. 5 del 7/5/2008 e dalla L.R. n.10 del 30/4/2009;
- Visto l'art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- Vista la deliberazione di C. C. n. 54 del 30/12/2000;
- Sentite le Associazioni di categoria e dei consumatori in data 26/11/2009;

D I S P O N E

per l'anno 2009/2010 quanto segue:

ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA

- gli orari d'apertura e chiusura al pubblico** degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro la fascia oraria dalle **ore 7,00 alle ore 22,00** di tutti i giorni della settimana (escluso domeniche e festivi) e nel limite delle **tredecim ore giornaliere**.
- sono tenuti al rispetto della presente disposizione anche i **panifici per quanto concerne l'attività di vendita**;
- è consentito ai **negozi di vicinato che pongono in vendita prodotti per l'agricoltura**, di anticipare l'apertura alle **ore 5,00**, fermo restando il rispetto delle 13 ore giornaliere. Tanto in considerazione del carattere prevalentemente agricolo dell'economia locale ai sensi della deliberazione di C. C. n. 54 del 30/12/2000.
- l'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio, nonché la mezza giornata di chiusura infrasettimanale, mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
E' fatto, altresì, obbligo di comunicare, per iscritto, la scelta operata al Servizio SUAP e p.c. al Comando di P.M.

RIPOSO SETTIMANALE

Gli esercizi commerciali hanno l'**obbligo** di osservare la **mezza giornata di chiusura infrasettimanale**, con facoltà di scelta della stessa.

DEROGHE AL RIPOSO SETTIMANALE

- nella settimana in cui ricorre una festività infrasettimanale;
- nella settimana antecedente la Pasqua;
- nei mesi di luglio e agosto, periodo di maggiore afflusso turistico;
- durante la prima settimana dei saldi invernali;
- nei mesi di settembre e ottobre per i soli esercizi di cartoleria;
- nel mese di dicembre;
- nella settimana in cui ricorre la festa di S. Valentino.

OBBLIGO DI CHIUSURA

E' fatto d'obbligo a tutti gli esercizi commerciali, compreso i panifici per la vendita dei propri prodotti, di rispettare la chiusura nei **giorni di domenica e nei seguenti giorni festivi**:

- 1° gennaio
- domenica di Pasqua
- 25 aprile
- 1° maggio
- 2 giugno
- 15 agosto
- 1° novembre
- 26 dicembre

In caso ricorrano **più di due festività consecutive**, gli esercizi commerciali di **generi alimentari** hanno l'obbligo di restare aperti il 1° giorno festivo.

DEROGHE ALLA CHIUSURA

A. E' data **la facoltà agli esercizi commerciali** di derogare alle chiusure obbligatorie nelle sottoelencate **domeniche e festività**:

- 3-6-10 gennaio;
- 7-14 febbraio;
- 7-28 marzo;
- 5 aprile (Pasquetta);
- 2-9 maggio;
- 6 giugno;
- 4 luglio;
- 1 e 2 agosto (Festa Patronale).
- 5 settembre;
- 3-31 ottobre;
- 28 novembre
- tutte le domeniche del mese di dicembre; 8 dicembre (Festa dell'Immacolata) 25 dicembre (Natale).

B. I titolari degli **esercizi di panificazione** hanno, inoltre, la facoltà dell'apertura antimeridiana **nelle domeniche del periodo estivo e segnatamente dal 13 giugno al 12 settembre**.



Città di Canosa di Puglia

Settore Edilizia ed Attività Produttive
Servizio SUAP

Le disposizioni del presente provvedimento non si applicano alle seguenti tipologie di attività purché vengano svolte in maniera esclusiva o prevalente:

- rivendite di generi di monopolio;
- esercizi di vendita interni a complessi turistici ed alberghi;
- impianti di distribuzione di carburanti;
- gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade;
- rivendite di giornali;
- esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli di giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale;
- sale cinematografiche;
- gelaterie, pizzerie, rosticcerie, pasticcerie, cornetterie e altre attività simili;
- gli esercizi di vendita di prodotti a basso impatto urbanistico;
- gli esercizi localizzati all'interno di parchi permanenti attrezzati.

La presente disposizione entra in vigore dalla data odierna, revoca e sostituisce tutte le precedenti ed è valevole fino a quelle nuove.

Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente provvedimento non espressamente previste dalle leggi dello Stato e della Regione saranno punite, visto l'art. 7/bis del D. Lgs. n. 267/2000, secondo le procedure della legge 24 novembre 1981 n. 689, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

La presente è affissa all'Albo pretorio per 30 giorni.

Avverso il presente atto, ai sensi della normativa vigente, quanti hanno interesse potranno inoltrare ricorso al TAR Puglia entro 60 giorni dalla notificazione, oppure, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti sempre dalla data di notificazione.

Dalla sede municipale, 30 novembre 2009

IL SINDACO
Francesco Ventola

La presente ordinanza viene notificata:

- Commissariato di P.S. - CANOSA;
- Comando Carabinieri-Canosa - CANOSA;
- Comando Polizia Municipale - SEDE.
- Dott. Antonio Lacidonia - C.so S. Sabino n. 26 - CANOSA
- Sig. Gianluca Patruno - Via Liguria n. 42 - CANOSA

La presente ordinanza viene inviata per raccomandata:

- CONFCOMMERCIO - Via Amendola n. 17/c - 70122 BARI
- A.G.C.I. FEDERAZIONE REG. PUGLIESE – Via G. Gentile n. 59/A-70126 BARI



Città di Canosa di Puglia

Settore Edilizia ed Attività Produttive

Servizio SUAP

- CONFESERCENTI - Via Putignani n. 253 - 70122 BARI